



I.I.S.S. “CALOGERO AMATO VETRANO”

Cod. Fisc. 92003990840 – Cod. Mecc. AGIS01200A

I.P.S.E.O.A. “Sen. G. Molinari” - I.T.A. “C. Amato Vetrano”

Cod. Mecc. AGRH01201E - Cod. Mecc. AGTA012016

Corso Serale S.E.O.A. Cod. Mecc. AGRH01250V

Convitto Cod. Mecc. AGVC05000P



Opuscolo informativo per gli Studenti
Sicurezza nei luoghi di lavoro
ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n° 81/2008

A.S. 2021/2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Caterina Mulè

INDICE

• RIFERIMENTI NORMATIVI	3
• MISURE GENERALI DI TUTELA E OBBLIGHI DEI LAVORATORI	3
• SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	5
• INFORMAZIONE E FORMAZIONE ART. 36 D.LGS 81/08	6
• VALUTAZIONE DEI RISCHI	7
• SEGNALETICA	7
• GESTIONE DELLE EMERGENZE	11
• COVID-19 MISURE DI CONTENIMENTO E CONTRASTO	15

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NELLA SCUOLA

Opuscolo informativo per gli studenti

Redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 art. 36

Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il D. Lgs. 81/08, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha riunito e coordinato le norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori in un unico testo normativo. Il Testo del D. Lgs 81/2008 è stato successivamente integrato con:

- Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ed con:
- Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008)
- Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008)
- Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008)
- Legge del 7 luglio 2009, n. 88

Il D. Lgs 81/2008 sancisce per la scuola, come per ogni altra unità operativa, l'obbligo di organizzare il servizio di prevenzione e protezione finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza degli utenti. Viene precisato nell'art. 2, comma a) che l'allievo è equiparato al lavoratore, così come definito:

«persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Al lavoratore così definito è equiparato: [...] l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;»

La normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori costituisce l'occasione per promuovere la cultura della prevenzione nella consapevolezza che i giovani di oggi formati potranno essere domani cittadini e lavoratori più attenti alla propria ed altrui sicurezza.

MISURE GENERALI DI TUTELA E OBBLIGHI DEI LAVORATORI

La prevenzione dei luoghi di lavoro viene attuata mediante le misure di tutela e gli obblighi, delineati rispettivamente nell'art. 15 e nell'art.20:

Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.


2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 34 dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza sul Lavoro è fondato sulla figura del Datore di Lavoro, che, in ottemperanza all'art. 16 del presente Decreto, può delegare le sue funzioni.



Il Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Il servizio di prevenzione e protezione, organizzato dal Dirigente Scolastico, è costituito da un *insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori*

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base

della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

Il Servizio di prevenzione e Protezione è composto dalle figure elencate nella seguente tabella, in cui si riportano le relative mansioni così come delineate dall'art. 32 del D.Lgs 81/08.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D.Lgs 81/08, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Medico Competente	Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto. Il Decreto definisce la sorveglianza sanitaria come l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.
Il Rappresentante dei Lavoratori	Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione	Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 D.Lgs 81/08, facente parte del servizio.
Addetti Antincendio ed Evacuazione	Lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, e, comunque, di gestione dell'emergenza;
Addetti Primo Soccorso	Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

INFORMAZIONE E FORMAZIONE ART. 36 D.LGS 81/08

Il D.Lgs. n. 81/08 sancisce l'obbligo per il Dirigente Scolastico, mediante gli artt. 36 e 37, di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Il Dirigente Scolastico assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

In particolare i **preposti** ricevono a cura del Dirigente Scolastico un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è effettuata dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori e, se designato, il Medico Competente.

La valutazione dei rischi consiste in una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione scolastica in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e di sicurezza. Si precisa che per "rischio" si intende la probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. La valutazione dei rischi effettuata viene riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in cui si individuano le sorgenti di pericolo e le misure preventive da attuare al fine di eliminare o ridurre il rischio presente.

SEGNALETICA

Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28 del D. Lgs. 81/08, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del D. Lgs. 81/08.

La segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce un'indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la

salute sul luogo di lavoro, e utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

Alla segnaletica è assegnato un “colore di sicurezza” riferito alle indicazioni e precisazioni di seguito riportate:

Colore	Significato	Indicazioni e Precisazioni
Rosso	Segnali di divieto	Atteggiamenti pericolosi
Rosso	Pericolo - Allarme	Alt, arresto, dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero
Rosso	Materiali e attrezzature antincendio	Identificazione e ubicazione
Giallo o Giallo-arancio	Segnali di avvertimento	Attenzione, cautela Verifica
Azzurro	Segnali di prescrizione	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale
Verde	Segnali di salvataggio o di soccorso	Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
Verde	Situazione di sicurezza	Ritorno alla normalita'

Cartelli di divieto



Cartelli di avvertimento



Materiale infiammabile
o alta temperatura



Materiale esplosivo



Sostanze velenose



Sostanze corrosive



Materiali radioattivi



Carichi sospesi



Carrelli di
movimentazione



Tensione elettrica
pericolosa



Pericolo generico



Materiale comburente



Pericolo di inciampo



Caduta con dislivello

Cartelli di prescrizione



Protezione obbligatoria
degli occhi



Casco di protezione
obbligatoria



Protezione obbligatoria
dell'udito



Protezione obbligatoria
delle vie respiratorie



Calzatura di sicurezza
obbligatoria



Guanti di protezione
obbligatoria



Protezione obbligatoria del corpo



Protezione obbligatoria del viso



Passaggio obbligatorio
per i pedoni




Obbligo generico (con eventuale
cartello supplementare)

Cartelli di salvataggio



Cartelli per le attrezzature antincendio



GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il Datore di Lavoro, secondo quanto disposto dal D.L.vo 81/08, al capitolo III, sez. VI, “Gestione delle emergenze” predispone dei piani di emergenza relativi al Primo Soccorso e alla Prevenzione Incendi.

Primo Soccorso

I recenti decreti legislativi hanno recepito e riconfermato completamente quanto previsto dal D.M. 388/03, rispetto all’organizzazione e l’attuazione del primo soccorso, alle caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, ai requisiti del personale addetto nonché alla sua formazione.

Si evidenzia che il decreto 81/08 utilizza la dizione, “primo soccorso”, in quanto più adeguata a descrivere cosa deve essere assicurato dal datore di lavoro, per “i lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso”. Per “**primo soccorso**” si intende l’insieme delle azioni che permettono di aiutare una o più persone in difficoltà, nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi qualificati. Nessuna azione deve essere svolta senza aver valutato la scena dell’evento. Appena possibile, dopo aver compiuto un esame preliminare inerente i parametri vitali, è necessario effettuare una chiamata di emergenza per attivare la catena del soccorso, adeguatamente predisposta dal datore di lavoro e finalizzata ad assicurare l’arrivo di personale specializzato e l’eventuale trasporto presso il più vicino centro medico con possibilità anche di ricovero. Per “**pronto soccorso**” si intende invece, l’intervento svolto da personale sanitario addestrato a tale compiti¹.

Il Dirigente Scolastico designa gli addetti alle emergenze del Primo Soccorso, predispone la loro formazione, la fornitura dei presidi necessari, l’indicazione puntuale delle procedure da eseguire.

Un intervento è tempestivo se si è capaci di fornire il giusto soccorso nei primi 4 – 5 minuti. Fornire il giusto soccorso significa anche non mettere a repentaglio la propria vita, non prestare interventi superiori alle proprie capacità, non farsi prendere dal panico, non lasciare l’infortunato prima dell’arrivo del personale sanitario. È importante che le prime azioni di chi soccorre un soggetto colto da malore siano proprio quelle da mettere in atto senza alcun indugio come:

- *verificare che la scena dell’evento sia in sicurezza (es. soggetto folgorato, non toccare prima di staccare la corrente!);*
- *provvedere ad allontanare la folla di curiosi, creare spazio per l’infortunato e ai successivi soccorritori del 118;*
- *esaminare l’infortunato, valutando la natura e entità del malessere con particolare riferimento alle funzioni vitali: coscienza, respiro e polso ed eventuali emorragie in atto;*
- *telefonare al 118 in caso di urgenza/emergenza comunicando: l’indirizzo del luogo ove si è verificato l’infortunio, il numero degli infortunati, le condizioni delle funzioni vitali, specificando se sia cosciente o meno se respiri normalmente o no se c’è stato un trauma con o senza emorragie. È bene riferire il proprio nome e cognome ed un recapito telefonico che potrà essere utilizzato dal 118 in caso di necessità;*
- *praticare i primi provvedimenti necessari nei limiti delle proprie competenze anche con azioni di valutazione e sostegno delle funzioni vitali, apprese con adeguati corsi di formazione, sino all’arrivo del 118;*
- *astenersi dall’eseguire manovre interventi od azioni inutili (es. dare da bere acqua), o addirittura dannosi per il rischio di compromettere ulteriormente lo stato di salute dell’infortunato o di ritardare l’arrivo dei soccorsi (es. spostare il soggetto se non necessario);*

¹ Sovrintendenza Medica Generale, *Manuale per gli incaricati di Primo Soccorso*, INAIL, Milano 2010.

- *proteggere il soggetto (da se stesso, da stress termici, dal sangue e da fluidi biologici di altri infortunati), e assicurarlo se cosciente;*
- *utilizzare eventuali guanti o dispositivi di protezione individuali se necessari.*

In base alla normativa in vigore l'incaricato del primo soccorso, oltre alle conoscenze e competenze necessarie maturate con adeguata formazione, dovrà avere a disposizione presidi adeguati a fronteggiare le prime fasi dell'emergenza².

Gli edifici scolastici sono annoverati nel gruppo di unità produttive per cui è stabilito che il datore di lavoro debba garantire le seguenti attrezzature:

- a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, della quale sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
- b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Prevenzione Incendi

Il pericolo di incendio può essere determinato:

- dalla presenza di materiali combustibili o infiammabili
- dalla presenza di macchine, impianti o sistemi di lavoro durante il normale funzionamento
- da comportamenti umani errati cause esterne (fulmine, propagazione dell'incendio dall'esterno)

Gli elementi indispensabili per lo sviluppo di un incendio sono tre:

1. il **COMBUSTIBILE** ovvero la sostanza in grado di bruciare (legno, carta, benzina, gas, ecc.);
2. il **COMBURENTE** ovvero la sostanza che permette al combustibile di bruciare (l'ossigeno contenuto nell'aria);
3. il **CALORE** (fiammifero, accendino, corto circuito, fulmine, che costituiscono l'innescò del fuoco).

Per spegnere un incendio è necessario agire su uno dei tre elementi che lo compongono, individuando tre possibili azioni:

- sottrazione dei combustibili dall'incendio
- soffocamento, impedendo il contatto tra l'aria e l'ossigeno e i materiali incendiati
- raffreddamento, fino ad abbassare la temperatura al di sotto di quella di accensione dei materiali.

La prevenzione degli incendi è una delle attività primarie e deve essere messa in atto in ogni unità produttiva, avendo come obiettivo di:

- Ridurre la possibilità che possa insorgere un incendio;
- Limitarne le eventuali conseguenze;
- Consentire l'evacuazione dal luogo di lavoro in condizione di sicurezza;
- Garantire l'intervento dei soccorritori.

A tale scopo il Dirigente Scolastico designa, quali addetti alla prevenzione incendi, uno o più lavoratori i quali, debitamente formati, avranno il compito di organizzare e gestire la fase di prima emergenza, in attesa di soccorsi.

Gli addetti al servizio antincendio hanno i seguenti compiti:

1. Ricercare il luogo di origine o la causa del segnale ed avvertire, immediatamente i soccorsi;
2. Comunicare l'uscita dalle aule;
3. Interrompere l'alimentazione elettrica ed il funzionamento degli impianti;
4. Prendere l'estintore più vicino ed entrare in azione assieme ad eventuali colleghi;
5. Controllare l'esodo e soccorrere eventuali vittime.

² Sovrintendenza Medica Generale, *Manuale per gli incaricati di Primo Soccorso*, INAIL, Milano 2010.

L'estintore è il mezzo più utile ed immediato per un primo efficace intervento su un principio di incendio è l'estintore.

IN CASO DI INCENDIO NON DEVONO MAI ESSERE ADOPERATI GLI IDRANTI, IL CUI USO È RISERVATO AI VIGILI DEL FUOCO.

Il DM 26/08/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" all' art. 120 prevede che per ogni edificio scolastico deve essere predisposto un piano di emergenza e devono essere fatte prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell'anno scolastico.

Il **piano di emergenza** è redatto allo scopo di informare tutto il personale docente e non docente nonché gli studenti sul comportamento da tenere nel caso di un allontanamento rapido dall'edificio scolastico. Gli eventi che possono richiedere l'evacuazione parziale o totale di un edificio sono generalmente i seguenti:

cause interne:

- Incendi che si sviluppano all'interno dell'edificio scolastico;
- Crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola;
- Avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi;
- Altre condizioni di pericolosità derivanti da fatti e situazioni accidentali e non prevedibili;
- Ogni altra causa che sia ritenuta pericolosa dal Dirigente Scolastico;

cause esterne:

- Fatti del tipo indicato per le cause interne, ma dovuti a cause esterne, quali ad esempio automezzi in transito;
- Incendi che si sviluppano nelle vicinanze della scuola e che potrebbero coinvolgere l'edificio scolastico;
- Fatti naturali (ad es. terremoti, trombe d'aria, ecc.)
- Fenomeni idrogeologici (frane o alluvioni);
- Altri eventi non prevedibili
- Inquinamenti dovuti a cause esterne, se viene accertata la necessità di uscire dall'edificio piuttosto che rimanere all'interno;
- Annuncio di ordigni esplosivi;
- Minaccia diretta con armi ed azioni criminose - Presenza di un folle.

L'evacuazione è segnalata mediante un trillo continuo (della durata di almeno 30 secondi) dell'apposito dispositivo acustico o mediante megafono e deve essere eseguita seguendo il percorso di esodo prescritto dal Piano di Evacuazione al fine di raggiungere i Punti di Raccolta assegnati.

Il P. E. ha lo scopo di preparare gli alunni e gli operatori presenti nell'edificio ad un'evacuazione rapida e sicura da attuarsi nel caso dovesse essere necessario lasciare gli edifici, consentendo la conoscenza delle situazioni di rischio e l'abitudine all'abbandono delle aree pericolose.

PROCEDURE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EVACUAZIONE

1. Non farsi prendere dal panico;
2. Interrompere immediatamente ogni attività;
3. Lasciare i propri oggetti personali (libri, cartelle, etc.);
4. Disporsi in fila seguendo le istruzioni del docente, dell'aprifila e del chiudifila.
5. Non intralciare le operazioni preliminari di esodo o antincendio;
6. Segui le vie di fuga indicate;
7. Raggiungi il Punto di Raccolta assegnato.

PROCEDURE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO

1. Non creare panico e mantieni la calma
2. Segnalare il pericolo con i mezzi a disposizione
3. Spegnere le attrezzature di propria competenza
4. Defluire con ordine verso l'uscita di sicurezza seguendo le indicazioni degli insegnanti
5. Non attardarsi a recuperare gli oggetti personali
6. Non abbandonare gli oggetti nei percorsi di fuga

ATTENZIONE!

In presenza di fumo o fiamme, avvolgere la testa con indumenti di lana in modo da proteggere i capelli dalle fiamme.

Se ci si trova in un ambiente invaso da fumo, visualizzare mentalmente il percorso da fare, bagnare un fazzoletto, comprimere naso e bocca e dirigersi costeggiando il muro, dove è ubicata la porta, facendo scorrere la mano sulla parete.

Nel caso le fiamme avvolgano una persona impedirle di correre, farla distendere a terra e soffocare le fiamme con gli indumenti a disposizione.

PROCEDURE DI COMPORTAMENTO IN CASO DI TERREMOTO

1. Durante il terremoto mantieni la calma
2. Non precipitarti fuori dall'aula
3. Resta in classe e riparati sotto il banco, sotto l'architrave della porta o vicino ai pilastri o ai muri portanti
4. Allontanati dalle finestre, porte con vetri ed armadi
5. Se sei nei corridoi o scale rientra nella classe più vicina
6. Dopo il terremoto, all'ordine di evacuazione, abbandona l'edificio senza usare l'ascensore e raggiungi la zona di raccolta.

Una volta all'esterno raggiungere il punto di raccolta indicato nella planimetria e collaborare con l'insegnante per controllare la presenza dei compagni prima e dopo l'evacuazione.

FINE EMERGENZA

Sarà compito della squadra di evacuazione comunicare la fine dell'emergenza, su decisione del Dirigente ai singoli docenti.

I Numeri del Soccorso Pubblico Nazionale:

- “115” Vigili del Fuoco
- “113” Polizia
- “112” Carabinieri
- “118” Pronto soccorso

Per quanto riguarda le misure di contenimento e contrasto al Covid-19 si rimanda al ***“Protocollo condiviso per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19”***, approvato dal Comitato anti Covid-19 della scuola e trasmesso a tutti gli utenti in data 22/09/2020, prot. n° 9052.

Sede Centrale: C.da Marchesa - 92019 SCIACCA (AG) - Tel. 0925/992116

Convitto: Tel. 0925/991201

Sito Web: www.amatovetranosciacca.edu.it - E-mail: agis01200a@istruzione.it - Pec: agis01200a@pec.istruzione.it